



Città di Lucca

Amministrazione comunale

C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente

Ordinanza n. 932 del 12/06/2019

Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA PER ASPORTO, IN CONTENITORI RIGIDI, QUALI METALLI E/O VETRO, DI BEVANDE ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E DI ALTRE BEVANDE.

IL SINDACO

premessato che:

- l'articolo 50, comma 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti *"...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;


- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/07/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di polizia urbana della Città di Lucca, al fine di disciplinare comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale; tale strumento normativo, ha la finalità di recepire e di sintetizzare, in regole comuni, le esigenze che emergono dalla collettività interessata da un processo di costante, continua e rapida trasformazione;

- l'art. 42, comma 1, *"Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela"* del suddetto Regolamento comunale di polizia urbana prevede che: *"al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 bis, del D.lgs. 267/2000"*;

- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il comma 7 bis 1 all'art. 50. del D. Lgs.267/2000 che prevede: *"l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro...(omissis)"*;

- ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo...(omissis)"*;

considerato che:



- gli esercizi commerciali e di somministrazione e vendita, anche per mezzo di distributori automatici, vendono e/o possono vendere, per asporto, bevande aventi contenuto alcolico di qualunque gradazione, nonché altre tipologie di bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, i quali, in caso di turbative all'ordine pubblico e/o disordini vari potrebbero essere utilizzati anche come oggetti contundenti, e, quindi, come armi improprie, causando pericolo e danno potenziale per l'incolumità delle persone;
- la stagione primaverile e quella estiva portano sempre un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali commerciali del Comune di Lucca e dintorni;
- il flusso di persone, nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, segue un *trend* in costante aumento, specie nelle ore serali e notturne ed è ragionevole presupporre che con l'avvento della stagione estiva ciò subirà un ulteriore sensibile incremento, anche grazie all'attrazione dovuta in merito ai numerosi eventi;
- dai succitati fenomeni spesso scaturiscono episodi contrari alle regole del vivere civile, quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, anche causati dal consumo prolungato ed eccessivo delle bevande alcoliche, che determinano un notevole turbamento della tranquillità e del riposo dei residenti nonché un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità del contesto urbano e del patrimonio culturale;

ritenuto necessario:

- pertanto, adottare misure peculiari idonee a prevenire e sanzionare tutti i possibili fenomeni, nell'eventualità che si verificano così come sopra descritti;
- per le ragioni già esposte, adottare un provvedimento limitativo della vendita per (solo) asporto di bevande, aventi anche contenuto alcolico e altre tipologie di bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, da parte degli esercizi commerciali e artigianali, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e dei circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici e/o nei riguardi di qualsiasi altra ed eventuale tipologia di attività commerciale;

considerato che:


ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, del vigente regolamento di polizia urbana è previsto che: *“2. E' comunque sempre vietata, per i medesimi motivi, da parte degli esercizi sopraelencati, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo la somministrazione e l'asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, ferma restando la possibilità di somministrare bevande nei suddetti contenitori, all'interno dei locali stessi e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi. 3. L'amministrazione comunale, tramite idoneo provvedimento amministrativo, si riserva eventualmente di ampliare gli orari di divieto sopra indicati in concomitanza di particolari eventi o manifestazioni che coinvolgano la città”*;

- è necessario, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, anticipare il divieto di cui al comma 2 del regolamento di polizia urbana alle ore 21.00, fermo restando l'orario finale delle ore 6.00, per complessivi 30 giorni di ciascun anno e, comunque, tutti i giorni di venerdì e di sabato dei mesi di:

- a) giugno - dal giorno 1° al giorno 30 compresi;
- b) luglio - dal giorno 1° al giorno 31 compresi;
- c) agosto - dal giorno 1° al giorno 31 compresi;
- d) settembre - dal giorno 1° al giorno 15 compresi.

pur mantenendo la possibilità di somministrare bevande, anche di qualsiasi gradazione, nei suddetti contenitori, all'interno dei locali stessi e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi;

precisato che:



- quanto di cui al punto precedente si applica a decorrere dall'anno 2020, mentre per il corrente anno (2019) tale precetto si adotta tutti i giorni di venerdì e di sabato dal 14 giugno al 21 settembre compresi;

tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 50, comma 7 bis;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/07/2018;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 2018, n.132;
- la L. 698/81 e successive modificazioni;

ORDINA

1) per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in parte motiva, il divieto, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, di vendita, per (solo) asporto, di bevande, aventi contenuto alcolico di qualunque gradazione, nonché la vendita per (solo) asporto di tutte le altre tipologie di bevande, in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, per complessivi 30 giorni di ciascun anno per quanto concerne tutti i giorni di venerdì e di sabato dei mesi di:

- a) giugno - dal giorno 1° al giorno 30 compresi;
- b) luglio - dal giorno 1° al giorno 31 compresi;
- c) agosto - dal giorno 1° al giorno 31 compresi;
- d) settembre - dal giorno 1° al giorno 15 compresi.

Si specifica che:

- il presente provvedimento si applica nei confronti degli esercizi commerciali e artigianali, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e dei circoli privati, nonché nei riguardi dei distributori automatici e/o con riferimento a qualsiasi altra ed eventuale tipologia di attività commerciale;

- quanto di cui al numero precedente (n. 1) è efficace a decorrere dall'anno 2020, mentre solamente per il corrente anno (2019) si applica ed è efficace tutti i giorni di venerdì e di sabato dal 14 giugno al 21 settembre compresi;

- è fatta salva la possibilità di somministrare bevande, anche di qualsiasi gradazione, nei suddetti contenitori rigidi, all'interno dei locali commerciali e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali stessi o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi.


2) Il divieto di vendita, di cui al punto precedente, vale in tutto l'area del centro storico di Lucca, comprese le mura urbane nonché nell'ambito delle seguenti strade e/o piazze del territorio comunale:

Via Mazzini, Piazza Curtatone, Piazzale Ricasoli; Viale Regina Margherita; Via dei Pubblici Macelli; Via Cantore; Via Balani; Via Dante Alighieri; Viale San Concordio; Via Savonarola; Via Carlo Piaggia; Via Nazionale e limitrofe; Via per Camaione e limitrofe; Via Viviani; Via Urbiciani.

3) Di demandare alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere nella verificare dell'osservanza del presente provvedimento.

Resta impregiudicata la rilevanza penale per eventuali fatti costituenti reato e/o fatte salve ulteriori disposizioni di legge speciali. All'inosservanza del precetto *de quo* si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis. 1. dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Significa che:



- la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva con tale pubblicazione;
- chiunque ne abbia interesse avverso la presente ordinanza potrà proporre:
 - ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lucca;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lucca;
- la presente vale anche come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. della legge 07/08/1990 n. 241. In particolare, si richiama e si applica, sul punto, l'art. 8, comma 3, della stessa legge a tenore del quale: *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui ... mediante forme di pubblicità idonee ...”*;
- l'ufficio responsabile del procedimento, ex artt. 4 segg. della legge n. 241/1990 è la U.O. C1 *“Corpo di Polizia Municipale”*;
- la pubblicazione degli estremi del provvedimento nell'apposita partizione della sezione *“amministrazione trasparente”*, è fatta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- il presente provvedimento è da trasmettere alle Associazioni di Categoria interessate, alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.